



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

CIRCOLARE N. 46

*Roma, 9 giugno 1997*

Div. 2<sup>a</sup>  
Prot. n. 154129

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Segretariato Generale  
SEDE

Alle Amministrazioni Centrali  
dello Stato ed alle Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Centrali presso  
le Amministrazioni Centrali  
ed ai Servizi ed Uffici di  
Ragioneria presso le Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Regionali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali  
dello Stato

LORO SEDI

All'Amministrazione Centrale  
della Banca d'Italia - Servizio  
Rapporti col Tesoro

00100 ROMA

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato  
Segretariato Generale

00100 ROMA

All'Avvocatura Generale  
dello Stato

00100 ROMA

Alla Corte dei Conti  
Segretariato Generale

00100 ROMA

OGGETTO: Norme interpretative della legge 7 aprile 1997, n. 96, art. 4, per l'arrotondamento nelle riscossioni e nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1997, è stata pubblicata la legge 7 aprile 1997, n. 96 recante "Norme in materia di circolazione monetaria". Con l'art. 4

*Il presente l'ufficio per ogni attività amministrativa è indirizzato nella risposta  
al "L. d. Interdetti" di Direzione a cui si risponde.*

di tale legge è stato disposto che ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da Società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli viene arrotondato a dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che esso termini con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire cinque.

Lo stesso arrotondamento va effettuato nei titoli di pagamento collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.

Inoltre vanno similmente arrotondati alle dieci lire gli importi da riscuotere con un unico atto e da versare a più capitoli di entrata, relativamente alle somme di pertinenza di ciascun capitolo e nella costituzione dei depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Tali disposizioni si applicano ai titoli di spesa e alle quietanze di entrata emessi dopo la data di ricevimento della presente circolare.

Ciò premesso, considerato che la principale finalità di tali disposizioni è quella di agevolare le operazioni di cassa, per cui - come risulta dalla legge stessa - l'arrotondamento alle dieci lire da essa disposto si riferisce alla fase finale della riscossione o del pagamento, si fa presente che:

1. restano ferme le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045 in forza delle quali va operato l'arrotondamento alla lira intera sia nelle scritture contabili che negli atti amministrativi, relativamente ai singoli importi lordi nonché alle diverse voci di ritenute che abbiano a costituire addendi nei confronti dei titoli di riscossione o di pagamento finali; in ogni caso, la somma netta che risulterà da pagare o da riscuotere in contanti, in base agli importi arrotondati alla lira, dovrà essere arrotondata alle dieci lire, in conformità della citata legge n. 96 e per l'importo così risultante andrà emesso il titolo di introito o di esborso;
2. possono essere arrotondati alla lira gli importi finali dei titoli che si estinguono mediante commutazione in quietanze o documenti di entrata;
3. rimane altresì fermo l'arrotondamento alla lira per tutte le operazioni effettuate nell'ambito del sistema dei pagamenti che si perfezionano mediante semplice scritturazione senza effettivo movimento di contante.

Al fine poi di assicurare la quadratura degli elaborati contabili, in sede di assunzione degli impegni di spesa si deve tener conto degli arrotondamenti da effettuare all'atto dell'emissione dei titoli di pagamento.

Per quanto riguarda le operazioni relative ai titoli di Stato, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici, necessario anche in vista della conversione in euro dei titoli in circolazione, le riscossioni e i pagamenti continuano ad essere eseguiti con gli arrotondamenti contemplati dalle disposizioni vigenti.

Pregasi voler fornire assicurazioni per l'esatto adempimento di quanto sopra chiarito e di voler impartire nello stesso senso le disposizioni del caso ai dipendenti uffici.

IL MINISTRO  
*Seure Terenzi*